PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5201 di Venerdì 08 luglio 2022

PNRR e conversione del DL 36: confermate le norme di contrasto agli infortuni

La legge n. 79/2022 di conversione con modificazioni del decreto-legge 36/2022, per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, conferma le indicazioni per la lotta al lavoro sommerso e il contrasto degli infortuni.

Roma, 8 Lug ? Come spesso ricordato dal nostro giornale sono diversi i legami tra il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR), che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in **sei missioni** (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), e i temi della **salute e sicurezza sul lavoro** (SSL).

Nell'articolo " PNRR e DL 36/2022: lavoro sommerso e misure di contrasto agli infortuni" abbiamo indicato che questi legami sono stati resi più evidenti attraverso alcuni articoli del **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".



Ci soffermiamo oggi sulla **conversione in legge** del DL che è avvenuta, nei giorni scorsi, attraverso la **legge 29 giugno 2022, n. 79** "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- La conversione del DL 36/2022 e il portale nazionale del lavoro sommerso
- La conversione del DL 36/2022 e il contrasto del fenomeno infortunistico

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0790] ?#>

La conversione del DL 36/2022 e il portale nazionale del lavoro sommerso

Con la **legge n. 79 del 29 giugno 2022** è stato convertito il DL 30 aprile 2022, n. 36 che contiene misure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E la conversione, con modifiche, conferma quanto già segnalato riguardo ai contenuti connessi alla rilevazione del lavoro sommerso e alla salute e sicurezza sul lavoro.

Connesso con gli obiettivi della **missione 5** ("inclusione e coesione") del PNRR è l'**articolo 19** del **decreto-legge 36/2022** relativo al "**Portale nazionale del sommerso**" (PNS).

Con l'articolo 19 e per una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, **i risultati dell'attività di vigilanza** - svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale - confluiranno nel **Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro**. Un portale che "sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi".

Segnaliamo che con la **legge di conversione** dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«**Art. 19-bis** (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Ricordiamo che l'articolo 17 del DL 5/2012 è relativo alle semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

La conversione del DL 36/2022 e il contrasto del fenomeno infortunistico

Veniamo poi, relativamente alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, all'**articolo 20** del DL 36/2022, articolo contenente le "**Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**".

Si tratta di un articolo proposto per migliorare l'azione di contrasto al fenomeno infortunistico e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ricordiamo che con questo articolo si prevede che l'Inail promuova appositi **protocolli di intesa** con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:

- *di **programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza** che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;*
- *di **progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche** in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *di **sviluppo di strumenti e modelli organizzativi** avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;*
- *di **iniziative congiunte di comunicazione e promozione** della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

Si evidenzia, infine, che con la **conversione del decreto-legge**, la norma è stata **confermata** con una **modifica**: al comma 1, dopo le parole: «*l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL*)» sono inserite le seguenti: «*, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*».

Si prevede ora, dunque, che l'INAIL coinvolga anche le **organizzazioni sindacali** nella promozione dei protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'attivazione ed elaborazione dii programmi, progetti, strumenti e modelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Licenza Creative Commons

---

www.puntosicuro.it